Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 15 febbraio 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.550 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'interno: Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile . . . . . Pag. 946

LEGGI E DECRETI

1967

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. **1401.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali disponibili . . . . Pag. 947

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Moltrasio (Como) . . . . . Pag. 954

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Carate Urio (Como) . . . Pag. 955

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Laglio (Como) . . . . . . Pag. 956

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1968.

Determinazione del periodo medio di occupazione mensile e del salario medio giornaliero per particolari organismi cooperativi . . . . Pag. 956

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1968.

Autorizzazione ai laboratori dell'Istituto sperimentale per l'igiene e controllo veterinario della pesca, di Pescara, a compiere esami batteriologici ed analisi chimiche sui campioni di prodotti ittici . . . . Pag. 957

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1968.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze . . . . Pag. 957

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1968.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada provinciale, in provincia di Ravenna . . Pag. 958

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1968.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Ascoli Piceno . . . . Pag. 958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Avviso di rettifica . . . . . . Pag. 959

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 959

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 959

Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 959

Autorizzazione al comune di Sadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 959

Autorizzazione al comune di Dualchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 959

Autorizzazione al comune di Castell'Umberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 960

Autorizzazione al comune di Miglionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 960

Autorizzazione al comune di Montescaglioso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 960

Autorizzazione al comune di Gorgoglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 960

Autorizzazione al comune di Garaguso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 960

Autorizzazione al comune di San Giorgio Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 960

Autorizzazione al comune di Rotondella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 960

Autorizzazione al comune di Strangolagalli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 960

Autorizzazione al comune di Gualdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 960

Autorizzazione al comune di Monte San Giusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 960

Autorizzazione al comune di Montecastrilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 960

Autorizzazione al comune di Gallinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 960

Autorizzazione al comune di Ciminà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 960

Autorizzazione al comune di Policoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 960

Autorizzazione al comune di Serrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 961

Autorizzazione al comune di Motta San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 961

Autorizzazione al comune di Sinopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 961

Autorizzazione al comune di Roggiano Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 961

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 961

Revoca di accreditamento di notaio . . . . . Pag. 962

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di economia e politica agraria presso la facoltà di agraria dell'Università di Torino. Pag. 962

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale . . . . Pag. 962

Esito di ricorso . . . . Pag. 962

Ministero dei lavori pubblici:

Approvazione del piano di zona del comune di Castelbolognese (Ravenna) Pag. 962

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Siena . . . . . Pag. 962

Ministero della difesa: Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una striscia di terreno, sito in comune di Piacenza Pag. 962

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . . . Pag. 962

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del presidente del comitato di sorveglianza dei Monte di credito su pegno di Sciacca, di 2ª categoria, con sede in Sciacca (Agrigento), in liquidazione coatta. Pag. 962

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Concorso per esami a sessanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere . . . . Pag. 963

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Concorso a sei posti di operaio in prova, con la qualifica di meccanico, nella seconda categoria del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile . . . . Pag. 968

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Avviso relativo alla pubblicazione della seconda graduatoria di merito per l'assunzione degli allievi del quinto corso della scuola professionale ferroviaria per laureati e studenti in ingegneria . . . . Pag. 972

Ministero dell'interno:

Integrazione e suddivisione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a quarantacinque posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno . . . . Pag. 972

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Bergamo . . . . Pag. 973

Ministero della sanità: Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa . Pag. 973

Ministero della difesa: Posto d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, spettante ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 25 gennaio 1968). Pag. 973

Ministero della pubblica istruzione: Diario della prova scritta del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di aiuto ricercatore (ex coeff. 309) nel ruolo organico della carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano . . . . Pag. 974

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Diario delle prove scritte del concorso a due posti di sperimentatore per la specializzazione in floricoltura, carriera direttiva degli sperimentatori . . . . Pag. 974

Ufficio medico provinciale di Brindisi: Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brindisi. Pag. 974

Ufficio medico provinciale di Caserta: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta . . . . Pag. 974

Ufficio medico provinciale di Torino: Errata-corrige. Pag. 975

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 1967, n. **303.**

Norme integrative del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 1965, n. 252 concernente « Norme regolamentari e direttive generali per l'applicazione della legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11 contenente nuove agevolazioni per insediamenti industriali in Regione ». Pag. 975

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1968, n. **1.**

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1963, n. 10, contenente provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali . . . . Pag. 976

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1968, n. **2.**

Norma interpretativa della legge regionale 20 agosto 1960, n. 11, istitutiva del consiglio agrario forestale provinciale di Trento . . . . Pag. 976

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

MENIN Natalino, il 9 luglio 1966 in Venezia.

AGNELLI Andrea, il 10 luglio 1966 in Motta Visconti, località « Colonia Elioterapica » (Milano).

AGNELLI Felice, il 10 luglio 1966 in Motta Visconti, località « Colonia Elioterapica » (Milano).

BIGONI Bortolo Francesco, il 10 luglio 1966 in Motta Visconti, località « Colonia Elioterapica » (Milano).

BARBIERI Luciano, il 10 luglio 1966 in Motta Visconti, località « Colonia Elioterapica » (Milano).

VENTRELLI Cosimo, il 28 luglio 1966 in Pulsano (Taranto).

MINELLI Vito, il 28 luglio 1966 in Pulsano (Taranto).

MONACO Antonio, sottotenente A.A.r.s. compl., il 28 luglio 1966 in Pulsano (Taranto).

BIANCHINI Giovanni, il 28 luglio 1966 in Pulsano (Taranto).

MARANGON Aldo, il 6 agosto 1966 in Venezia, frazione Ca' Vio.

GAGLIARDI Luigi, vigile del fuoco, il 14 agosto 1966 in Pella, località « S. Filiberto » (Novara).

PIOVANI Guido, il 29 settembre 1966 in Napoli.

BORGHI Mario, guardia comunale, il 4 novembre 1966 in Barberino di Val d'Elsa, località « Zambra » (Firenze).

FRANZOSO Mario, vigile del fuoco, il 6 novembre 1966 in Porto Tolle (Rovigo).

ANTONACCI Antonio, vigile del fuoco, il 20 novembre 1966 in Casamassima (Bari).

MANZARI Domenico, il 20 novembre 1966 in Casamassima (Bari).

CONTESSO Luigi, il 3 dicembre 1966 in Venezia.

BARCAROLI Mario, il 4 dicembre 1966 in Calderara di Reno (Bologna).

FRABETTI Albertino, il 4 dicembre 1966 in Calderara di Reno (Bologna).

DE SALVO Placido, vigile del fuoco, il 4 dicembre 1966 in Torino.

CAROFIGLIO Vittorio, il 2 febbraio 1967 in Cosenza.

CLEMENTI Roberto, il 27 marzo 1967 in Castel di Tora, località « Rotella » (Rieti).

SCHEI Ettore, maresciallo di pubblica sicurezza il 13 aprile 1967 in San Remo (Imperia).

VITALE Giovanni, brigadiere di pubblica sicurezza, il 23 maggio 1967 in Napoli.

LIBERATI Bernardino, carabiniere, il 24 maggio 1967 in Sassoferrato (Ancona).

(49)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. **1401**.

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali disponibili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 56, 57 e 65 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la commissione paritetica di cui all'art. 65 dello statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, con effetto dal 1° gennaio 1965, e vanno a far parte del suo patrimonio disponibile:

a) i beni immobili patrimoniali dello Stato, indicati nell'elenco annesso al presente decreto;

b) gli altri beni immobili, situati nel territorio regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale ovvero con provvedimento della autorità amministrativa a norma dell'art. 829 del codice civile.

Dalla data del 1° gennaio 1965, la Regione succede allo Stato in ogni rapporto relativo ai beni indicati nel precedente comma.

Art. 2.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le intendenze di finanza operanti nella Regione, ognuna per la parte di propria competenza, trasmetteranno al Presidente della giunta regionale ed al Ministero delle finanze, per le eventuali osservazioni, gli stati di consistenza relativi ai beni indicati alla lettera *a*) dell'articolo precedente.

Per ciascuno dei beni indicati alla lettera *b*) dell'articolo precedente, lo stato di consistenza sarà trasmesso entro un mese dall'accertamento previsto alla stessa lettera *b*).

Gli stati di consistenza sono approvati con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Entro quattro mesi dall'approvazione degli stati di consistenza i beni in essi descritti sono dagli uffici tecnici erariali consegnati ai delegati della Regione, con l'intervento dei rappresentanti delle competenti intendenze di finanza.

I processi verbali di consegna, sottoscritti da tutti gli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione, a favore della Regione, dei beni ad essa consegnati.

Gli adempimenti, di cui al precedente comma, saranno eseguiti su istanza del Presidente della giunta regionale.

Art. 4.

Il trasferimento alla Regione dei beni, di cui allo art. 1, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le loro pertinenze ed i loro arredi.

I redditi derivanti dalla gestione di detti beni spettano alla Regione dalla data del 1° gennaio 1965.

Art. 5.

Tutti gli atti, contratti, formalità e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1968

Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 27. — GRECO

Elenco dei beni immobili patrimoniali disponibili dello Stato trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale della Regione

N. d'ord	Scheda	Denominazione	Località	Dati catastali e tavolari	Consistenza
			PROVINCIA DI TRIESTE		
1	4	Cave di Sistiana.	Sistiana a mare	P.T. 185 di Malchina; P.T. 758 di Aurisina; pp.cc. 2034/2 di Malchina; pp.cc. 18/2 - 21 - 22 - 62/126 - 62/127 - 62/128 - 62/129 - 62/130 - 62/131 - 62/136 - 62/137 - 62/138 - 62/139 - 62/140 - 62/184 - 62/142 di Aurisina	mq. 97023
2	95	Ex Caserma Guardia di Finanza (demolita)	Trieste - S.M.M. Inf. (Strada per l'Istria)	P.T. 2317 p.c. 717 di S.M.M. Inferiore	mq. 800
3	100	Ex Carceri dei Gesuiti	Trieste - Via del Collegio n. 6	P.T. 335 di Trieste-Città pp.cc. 2231 - 2232 - 2235	edificio e corte mq. 2512
4	116	Stabile demaniale .	Via Galilei n. 7	P.T. 266 di Cologna-Città pp.cc. 1102 e 1103	Edificio di 5 piani con 24 alloggi e 2 locali d'affari (complessivi 120 vani)
5	138	Stabile demaniale	Via Udine n. 40	P.T. 2391 p.c. 340 (tav. cat. 22 e 23)	Edificio di 5 piani con 18 alloggi (77 vani)
6	139	Fondo ex Forte S. Vito	Trieste - S. Vito	P.T. di Chiarbola Inferiore pp.cc. 6298/1 - 6298/2	mq. 8600
7	151	Stabile demaniale (14/16)	Via Rota n. 2	P.T. 365 di Trieste-Città p.c. 2342 (per 14/16 parti indivise)	Edificio di pianoterra e tre piani con 3 alloggi ed 1 locale d'affari (8 vani)
8	173	Stabile demaniale .	Via Udine n. 67	P.T. 950 di Scorcola pp.cc. 310 e 309/2 (tavolare cat. 23 e 26)	Edificio di pianoterra e 3 piani con 9 alloggi ed 1 locale d'affari (21 vani)
9	179	Area di fabbrica .	Via Gambini n. 20 e via Conti n. 1/A	P.T. 130 e 131 di Chiadino-Città pp.cc. 3619 e 3620/1	mq. 1510
10	180	Area di fabbrica .	Via Gambini n. 18/A	P.T. 243 di Chiadino-Città pp.cc. 3618 e 3620/2	mq. 1100
11	182	Villa Panfilli . .	Trieste - Strada del Friuli n. 54	P.T. 16 - 861 - 862 di Gretta pp.cc. 811 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818	Villa (4 piani e 21 vani) ed autorimessa (mq. 1240) terreni (mq. 6335)
12	206	Stabile demaniale .	Trieste - Via Ciamician n. 10	P.T. 1884 di Trieste-Città pp.cc. 5412 e 5413	Edificio e orto - superficie mq. 410 al Catasto - mq. 419.50 al Tavolare (piani 3 con 12 vani ed accessori)
13	207	Fabbricato	Trieste - Via della Zonta n. 9	P.T. 1113 - 10448 - 10816 di Trieste - p.c. 806	Tutto il II piano (14 vani più accessori)
14	212	Ex batteria contraerea	Monte Franco - Trebiciano	P.T. 958 di Trebiciano p.c. 1599/65	mq. 4250
15	235	Oratorio parrocchiale di S. Giovanni	Trieste - Guardiella	P.T. 1222 di Guardiella pp.cc. 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1682	Casa di 3 piani (23 vani) sala cinematografica e terreni - superficie in natura mq. 4784 - tavolare mq. 9082.91 - catastale mq. 4840)
16	242	Ex batteria contraerea	Monte Carso - San Servolo	P.T. 17 di Bagnoli della Rosandra - p.c. 1916/5	mq. 4000
17	243	Ex deposito materiali	Basovizza	P.T. 1313 - 1527 - 1667 di Basovizza - pp.cc. 1510 - 1511 - 1512 - 1513/1 - 1584/4 - 1584/5 - 1584/6 - 1584/7 - 1584/8 - 1509/2 - 1509/3 - 168 - 1584/9 - 1509/1 - 1497/2 - 1493/2	mq. 31.950
18	248	Fabbricato (1/2 indivisa)	Via del Fico n. 3	P.T. 222 di Trieste p.c. 1961	Casa di 3 piani (14 vani - mq. 46)
19	270	Terreno demaniale .	Aurisina	P.T. 758 di Aurisina - p.c. 2785/2	mq. 104
20	271	Area edificabile - ex eredità vacante « Cebula Adele »	Trieste - Via Sara Davis	Intera P.T. 2559 e 1/3 i.p. del c.t. 1 della P.T. 2579 di Scorcola pp.cc. 282 - 286/2	mq. 737 più 1/3 ind. parti di mq. 124
21	275	Ex batteria contraerea di San Giuseppe	Basovizza	P.T. 1118 di Basovizza p.c. 846/35	Superficie tavolare mq. 7406.89 (al catasto mq. 7400)
22	279	Eredità vacante F.lli Corradini	Trieste - Rozzol nuovo n. 55 (Via Scomparini)	P.T. 457 di Rozzol pp.cc. 930 e 932	Casa e orto - superficie mq. 935

N. d'ord	Scheda	Denominazione	Località	Dati catastali e tavolari	Consistenza
23	286	Ex alveo torrente Ospo	Noghere (Muggia)	P.T. 1120 di Muggia - p.c. 155/15	mq. 22.762
24	296	Ex fornace Schillani	Bresizza (Banne)	P.T. 315 e 323 di Banne pp.cc. 417, 418, 419, 420	mq. 2083
25	322	Terreno area edificabile a Pese	Pese	P.T. 260 di Grociana - p.c. 2596/6	mq. 1500,21
26	342	Eredità Weill-Weiss di Lainate Lotty marchesa d'Incisa e Camarana	Trieste - Scorcola - parte delle vie Virgilio, Orazio e Salita Trenovia	P.T. 629 di Scorcola Terr. pp.cc. 982 - 991 - 1098 - 1099 - 1107 - 1116 - 1180 - 1202	mq. 5554 (catastale)
27	356	Alloggi e magazzini a Pese	Posto di blocco di Pese	P.T. 296 di Draga S. Elia e P.T. 351 di Grozzana - pp.cc. 115, 116 e 184/46 di Draga S Elia e pp.cc. 107, 108 e 2596/13 di Grozzana	mq. 2429
28	ex 203	N. 11 casette prefabbricate + 1 manufatto	Via Marchesetti n.ri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	P.T. 739 del c.c. di Rozzol - p.c. 1608	mq. 7600

PROVINCIA DI UDINE

N. d'ord	Scheda	Denominazione	Località	Dati catastali e tavolari	Consistenza
29	9	Relitto stradale . .	Cervignano	628/3 - 789/4	ha. 0.30.39
30	10	Relitto stradale . .	Cervignano	199/3	ha. 11.66
31	23	Ex appostamenti di M. Faiet	Montenars	F. 8, n. 425; F. 18, n. 267; F. 19, n. 419; F. 24, n. 276; F. 25, n. 389	ha. 2.79.54
32	35	Ex Forte Pertegada	Latisana	F. 29, n. 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26	ha. 1.39.52
33	38	Reliquati d'argine .	Ronchis	N. 780 - 783 - 2728 - 717 - 797	ha. 0.16.80
34	219	Terreno ex alveo F. Aussa	Cervignano	N. 910/3 - lett. B - 910/4	ha. 0.46.97
35	220	Terreno ex alveo F. Aussa	Cervignano	N. 1152/4	ha. 0.64.50
36	221	Sede ex ferrovia Val Degano	Ovaro	F. 55, n. 47; F. 66, n. 3 - 75; F. 72, n. 2 - 7 - 11 - 19; F. 78, n. 18 - 24	ha. 1.63.32
37	224	Sede ex ferrovia Val Degano	Villa Santina	F. 1, n. 1 - 2 - 25 - 206 - 207 - 125 - 134; F. 4, n. 2 - 247	ha. 1.29.04
38	229	Reliquato ferrovia Val Degano	Ovaro	87/C	ha. 0.19.40
39	231	Reliquato ferrovia Val Degano	Lauco	F. 35, n. 59	ha. 0.54.60
40	232	Reliquato ferrovia Val Degano	Lauco	F. 35, n. 98; F. 44, n. 19 - 62 - 212; F. 45, n. 98	ha. 0.65.00
41	242	Terreni alluvionali siti alla confluenza dei fiumi But e Tagliamento	Tolmezzo	F. 23, n. 1 (porzione) - 2 (porzione) - 6 (porzione) - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 60 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92	ha. 40.55.50
42	249	Ex centro cani di guerra	Udine	F. 50, n. 315/A	ha. 0.12.00
43	276	Piazzale ex casermetta DICAT	Udine	F. 47, n. 154	ha. 0.91.00
44	364	Eredità di Lacovig Giacomo	Gonars	F. 2, n. 94	ha. 0.26.30
45	368	Ex deposito munizioni	Osoppo	F. 10, n. 257	ha. 0.00.70
46	391	Casa Patriarca	Tarcento	F. 26, n. 793 - 794	ha. 0.25.00
47	392	Terreno Patriarca .	Tarcento	F. 19, n. 492	ha. 0.03.60
48	393	Relitto d'alveo torr. Degano	Ovaro	F. 11, n. 327	ha. 0.00.04
49	418	Relitto d'alveo torr. Tapot	Lusevera	F. 7, n. 456	ha. 0.62.60
50	425	Zona d'alveo del Tagliamento	Amaro	F. 29, n. 1 - 2 - 5/b; F. 26, n. 174/b	ha. 7.15.90
51	427	Zona d'alveo Rio Masserest	Sutrio	F. 5, n. 34 - 198 - 199 - 200 - 39 - 1084 - 1085 - 35 - 201 - 202; F. 6, n. 65 - 67 - 68 - 69	ha. 0.44.58

N. d'ord	Scheda	Denominazione	Località	Dati catastali e tavolari	Consistenza
52	428	Zona d'alveo Rio Mueccis	Sutrio	F. 5, n. 896 - 1021 - 933 - 998 - 1000; F. 10, n. 9 - 10 - 11	ha. 0.18.40
53	430	Argine sinistro canale Pertegada	Precenicco	F. 23, n. 91	ha. 0.91.40
54	431	Reliquato ferrovia Portogruaro - Sasseto	Castions di S.	F. 21, n. 300 - 301	ha. 0.09.50
55	441	Relitti ex alveo T. Seleit	Paluzza	1672 - 1673 - 1674	ha. 0.54.62
56	442	Relitti ex alveo T. Seleit	Paluzza	3290 - 3291 - 3292	ha. 0.60.80
57	458	Reliquato ferrovia Udine-Maiano	Udine	F. 14, n. 44	ha. 0.01.30
58	506	Cimitero Militare Britannico, ritagli periferici	Tavagnacco	F. 22, n. 179 - 184	ha. 0.27.60
59	508 parte	Ex deposito munizioni di Val Carnizza	Cividale	F. 44, p.c. 74; F. 46, p.c. 46 - 49 - 23 - 27 (porzione) - 56	ha. 49.83.95
60	509 parte	Ex deposito munizioni di Val Carnizza	Prepotto	F. 29, n. 125 - 212 - 216 - 224 - 225 - 226 228 229 - 237	ha. 3.14.95
61	516	Ex alveo Tagliamento	Varmo	F. 32, n. 5	ha. 0.94.50
62	518	Relitti ex alveo F. Fella	Chiusaforte	F. 5, n. 60 - 46 - 74	ha. 0.29.30
63	521	Reliquati di bonifica	Palazzolo dello Stella	F. 31, n. 64	ha. 0.30.40
64	527	Ex zona d'alveo del T. Saustri-Mus e But	Sutrio	F. 11, n. 167 - 168 - 170; F. 13, n. 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512; F. 15, n. 245 - 247 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328; F. 16, n. 660 - 663 - 668	ha. 7.29.14
65	530	Ex canale di bonifica	Palazzolo dello Stella	F. 15, n. 96; F. 18, n. 143	ha. 0.15.30
66	534	Ex ferrovia Portogruaro-Sasseto	Gonars	F. 4, n. 22 - 166 - 201; F. 6, n. 270	ha. 0.41.40
67	544	Relitto d'alveo del F. Tagliamento	Camino al. T.	F. 59, n. 173	ha. 0.18.90
68	548	Ex alveo del F. Tagliamento	Camino al T.	F. 94, n. 2 - 4 - 3 - 6; F. 93, n. 224 - 129 - 385	ha. 24.62.30
69	549	Ex arginatura del Canale Ausset	Aqunera	166/2	ha. 0.07.15
70	551	Ex zona d'alveo del T. Faiet	Cavazzo C.co	F. 13, n. 974 - proprietario Demanio patrimoniale dello Stato per l'area e Soc. Elettrica Coop. alto But per il fabbricato	ha. 0.03.20
71	556	Grave del T. Corno	Rive D'Arcano	F. 19, n. 826	ha. 0.20.40
72	559	Relitto ex alveo del T. Faiet	Cavazzo C.co	F. 13, n. 624	ha. 0.15.10
73	561	Ex ferrovia Udine-Maiano	Udine	F. 5, n. 157 - 319; F. 14, n. 19 - 344; F. 22, n. 214; F. 23, n. 1156; F. 51, n. 802 - 884	ha. 8.20.28
74	562	Ex ferrovia Udine-Maiano	Osoppo	F. 18, n. 114 - 116 - 279	ha. 0.67.40
75	563	Ex ferrovia Udine-Maiano	Maiano	F. 3, n. 133/b	ha. 0.03.70
76	564	Ex ferrovia Udine-Maiano	Moruzzo	F. 18, n. 315 - 316	ha. 0.16.30
77	565	Ex ferrovia Udine-Maiano	Buia	F. 6, n. 42 - 43; F. 12, n. 25 - 209; F. 13, n. 2 - 115 - 130/b - 134 - 202 - 204 - 308 - 316 - 336/b - 338/b; F. 14, n. 106; F. 15, n. 295/a - 306/b - 462 - 476 - 597 - 1066 - 1073; F. 16, n. 876 - 1007 - 1051; F. 20, n. 7 - 98 - 99 - 211 - 212/B - 220/b - 284	ha. 12.14.19

N. d'ord.	Scheda	Denominazione	Località	Dati catastali e tavolari	Consistenza
78	566	Ex ferrovia Udine-Maiano	Tavagnacco	F. 27, n. 233 - 45 - 48 - 73 - 92 - 191 - 72 - 93 - 146; F. 20, n. 325 - 105 - 255; F. 26, n. 2; F. 27, n. 73 N.C.E.U.	ha. 3.70.52
79	567	Ex ferrovia Udine-Maiano	Colloredo di M. Albano	F. 1, n. 76; F. 3, n. 26; F. 5, n. 61 - 60; F. 6, n. 31 - 39 - 40 - 144; F. 9, n. 17 - 231; F. 15, n. 7 - 10 - 11; F. 18, n. 4 - 13 - 118; F. 16, n. 44	ha. 11.10.90
80	568	Ex ferrovia Udine-Maiano	Pagnacco	F. 2, n. 43 - 44 - 45 - 50 - 77; F. 3, n. 111 - 112 - 113 - 114/a; F. 4, n. 38; F. 7, n. 1 - 2; F. 9, n. 150 - 176 - 265/a - 266 - 272 - 273 - 279; F. 10, n. 47 - 57/b - 59 - 302; F. 12, n. 16 - 47 - 190 - 353 - 338; F. 19, n. 17/b - 24 - 22/a - 48/b - 50 - 53 - 80 - 152 - 160 - 174/a - 175 - 176 - 177/b - 179 - 180 - 189/b - 190 - 191 - 193 - 220 - 221 - 224	ha. 21.22.59
81	578	Reliquati d'argine sin. Tagliamento	Lignano	F. 60, n. 8/a - 8/c - 9	ha. 5.99.60
82	579	Reliquati bonifica ex Cens. Pineda Sin.	Lignano	F. 42, n. 56 lettera B) - 57 lettera B)	ha. 0.54.60
83	580	Ex alveo del T. Torre	Povoletto	F. 28, n. 2/a	ha. 0.14.20
84	581 parte	Ex forte Bernadia .	Tarcento	F. 14, n. 123 - 126 - 128 - 131 - A - B - C - D - E - F; F. 21, p.c. 184 - 185; F. 22 A - B - C	ha. 12.99.40
85	582	Relitto collettore scolo n. 10	Fiumicello	2076/b	ha. 0.00.68
86	583	Ex Canale Pertegada	Precenicco	F. 21, n. 1/b - 5 ½ - 1/d - 56 - 56 ½ - 177	ha. 0.26.30
87	584	Zona ex alveo T. Aupa	Moggio Udinese	F. 96, n. 225	ha. 0.06.20
88	586	Relitto ex alveo t. But	Arta	F. 34, n. 229 - 230 - 231 - 232 - 236 - 263 - 264 - 265 - 265 ½ - 266	ha. 1.52.70
89	587	Terreno sponda Venzenossa	Venzone	F. 16, n. 1382	ha. 0.02.40
90	589	Relitto di bonifica	Fiumicello	952/1	ha. 0.01.10
91	590	Fornace Zimon . .	Tarcento	F. 19, n. 701	ha. 0.23.50
92	591	Isolotto delle bestemmie	Precenicco	F. 16, n. 7	ha. 0.15.50
93	592	Reliq. ferrovia Portogruaro-Sasseto	Palmanova	F. 10, n. 144 - 166 - 167	ha. 0.27.60
94	594	Reliq. argine Domino Caergio	Aquileia	116 - 124/1	ha. 1.06.32
95	595	Tratto ex alveo roggia Moro	Paularo	F. 13, n. 465	ha. 0.01.70
96	596	Relitto ex Rio San Michele	Trasaghis	F. 36, n. 275 ½	ha. 0.00.16
97	598	Ex zona d'alveo Roggia Mortesina	Terzo d'Aquileia	1407/1 - 1407/3 - 1407/6 - 1407/7 - 1407/8 - 1407/9 - 1407/10 - 1407/11 - 1407/12	ha. 0.39.12
98	599	Relitto alveo T. Tapot	Lusevara	F. 7, n. 456 ½	ha. 0.99.60
99	600	Zona golenica Roggia del Mulino	Varmo	F. 12, n. 654	ha. 0.07.95
100	601	Ex alveo T. Chiarsò	Paularo	F. 13, n. 432 - 464	ha. 0.14.40
101	602	Ex canaletto irriguo	Castions di Strada	F. 4, n. 198/t - 198/u - 198/v - 198/z	ha. 0.02.15
102	606	Ex alveo del Fella .	Chiusaforte	F. 61, n. 55 - 56 - 57 - 190 - 83 - 84 - 86 - 88 - 158/b - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 185; F. 26, n. 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 249	ha. 3.35.67
103	607	Reliquati d'argine e canale secondario	Precenicco	1/f - 7 ½	ha. 0.09.90
104	611	Alveo fosso Mortisins	Ruda	964/2 della P.T. n. 587	ha. 0.00.55
105	612 parte	Canaletto irriguo Comugne	Camino al Tagliamento	F. 100, n. 107 (porzione di mq. 980)	ha. 0.09.80

N. d'ord	Scheda	Denominazione	Località	Dati catastali e tavolari	Consistenza
106	616	Boschetto del Ponte	Malborghetto	Foglio 9 e 10 p.c. 1433/3 corpo tavolare I della P.T. n. 181	ha. 0.14.24
107	618	Ex alveo fiume Corno	Torviscosa	F. 39, n. 3/b - 12½	ha. 5.75.70
108	620	Arenile foce al Tagliamento	Lignano	F. 62, n. 18 - 31 - 16 - 17	ha. 3.05.40
109	630	Relitto ex alveo Torrente But	Arta	415 millesimi della superficie della p.c. 86 del F. 31	ha. 0.13.13
110	639	Reliquato ferrovia Portogruaro - Sasseto	Palmanova	F. 7, n. 118	ha. 0.17.40
111	642	Posto di ricovero Guardia di Finanza	Tarvisio	F. 11, n. 123 N.C.E.U. n. 147	ha. 0.00.75
112	645	Relitto ferroviario .	Pontebba	F. 13, n. 92	ha. 0.13.70
113	646	Terreno ex strada di accesso al tiro a segno	Paluzza	F. 47, n. 816	ha. 0.02.70
114	650	Zona ex alveo torr. Chiarsò	Paularo	F. 33, n. 128	ha. 0.25.30
115	651	Area ex magazzino idraulico	Latisana	F. 10, n. 219	ha. 0.00.75
116	653	Ex canaletta irrigua term.	Castions di Strada	F. 3, n. 304/b	ha. 0.07.60
117	654	Argine ex valle da pesca Pautassi	Latisana e Marano Lagunare	F. 36, n. 31; F. 37, n. 2 del comune di Latisana; F. 19, n. 8/a del comune di Marano Lagunare	ha. 0.77.60
118	655	Zona ex alveo torr. Launis	Tolmezzo	F. 40, n. 1 - 2 - 18 - 263	ha. 0.14.80
119	656	Relitto d'argine Canedo	Precenicco	F. 1, n. 57½ - 1/C - 57	ha. 0.32.00
120	658	Terreno	Latisana	F. 38, n. 31 - 32; F. 39, n. 22 - 27	ha. 0.83.50
121	660	Terreno alla confluenza del Degano	Enemonzo	F. 24, n. 78; F. 26, n. 1	ha. 13.30.60

PROVINCIA DI GORIZIA

N. d'ord	Scheda	Denominazione	Località	Dati catastali e tavolari	Consistenza
122	20	Terreno prativo	Capriva del Friuli, loc. Blanchis	P.T. 298 part. 545/3, P.T. 614 part. 520/4 del C.C. di Capriva	mq. 2.065
123	22 parte	Fabbricato con cortile	Gorizia, Via Dante n. 4	P.T. 427, part. 1.269 del C.C. di Gorizia	mq. 601 piani 2 (oltre il piano terra) e vani utili 23, oltre gli accessori
124	25 parte	Stabile ad uso liceo ginnasio	Gorizia, viale XX Settembre	P.T. 217 del C.C. di Gorizia - Contado part. 12/5 - part. 2171 terreno in gran parte adibito a campo di tennis con su costruito un fabbricato di piani 1 e vani 6 ed uso alloggio del custode e spogliatoi part. 1764: edificio denominato « Villa Serena » adibito a ricreatorio di piani 1 e vani 7	mq. 11.175 mq. 6.395 mq. 1.140
125	45 parte	Terreni	Villesse, loc. Vermata	P.T. 289 del C.C. di Villesse, particelle 1444/1 e 1446	mq. 57.385
126	144	Terreni	Monfalcone, località Panzano	P.T. 896 del C.C. di Monfalcone, particelle 633/6, 633/15, 633/16, 636/24 e 636/26 e le particelle della P.T. 645 n. 633/1, 633/5, 633/13 e 633/27 non ancora volturate al Demanio	mq. 215.186
127	145	Terreni	Monfalcone, località Panzano	P.T. 896 del C.C. di Monfalcone, particella 858/1	mq. 96.530
128	162	Terreni	Monfalcone, località Panzano	P.T. 896 del C.C. di Monfalcone, particelle 628/18 e 628/19	mq. 6.110

N. d'ord.	Scheda	Denominazione	Località	Dati catastali e tavolari	Consistenza
129	164	Terreni	Monfalcone, località Panzano	P.T. 896 del C.C. di Monfalcone, particelle 633/24, 633/25, 634/3, 634/16, 634/4, 634/5, 634/9, 635/1, 730, 734, 735, 736, 737/1, 737/2, 738, 739, 740, 742, 889/1 e 2238	mq. 91.539
130	166	Area	Grado, Calle, Tognon	P.T. 342 del C.C. di Grado, part. 788: sedime di fabbricato demolito di cui spetta al Demanio una quota indivisa corrispondente alla proprietà di un terzo del primo piano	mq. 50
131	167	Terreni	Monfalcone, località Panzano	P.T. 896 del C.C. di Monfalcone, particelle 744, 745, 746, 747, 751/1, 751/2, 751/3, 751/4, 751/5, 842/4, 842/5, 850/1, 851/3, 854/5 e 919/3	mq. 106.540
132	262	Ex deposito munizioni	Cormons, loc. Plessiva di Medana	P.T. 395 del C.C. di Brazzano, particelle 26, 27, 28, 29, 33/1, 129/8, 131/2, 21/3, 22/3, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 33/2, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 35/4, 129/1, 129/2, 129/9, 34/6, 34/7, 34/11, 129/10; P.T. 498 del C.C. di Medana, particelle 999/4, 1005/82, 1005/16; P.T. 435 del C.C. di Medana, particelle 1005/84, 1005/29, 1005/30, 1005/41, 1005/31, 1005/39, 1005/40, 1005/67, 1005/28, 1005/80, 1005/25, 1005/20, 1005/79, 1005/19, 1005/11, 1005/12, 1005/13, 1005/86, 1005/7, 1005/6, 1005/15, 1005/85, 1005/74, 1005/70, 1005/71, 1005/73, 1005/87, 1005/89, 1005/63, 998/18, 998/19 1005/23, 1005/24, 1005/91, 1005/14, 1005/88, 1005/90, 1005/69, 1005/17, 1005/21, 1005/22, 1005/26, 1005/18, 1005/27, 1005/68, 999/3, 1005/64, 1005/65, 1005/66; P.T. 345 del C.C. di Dolegna del Collio, particelle 3196/2, 3200/1, 3200/2, 3204/2	mq. 332.385
133	306	Relitti Torrente Versa	Capriva del Friuli	P.T. 614 del C.C. di Capriva, particelle 1760/2, 1760/4, 1760/8, 1760/10, 1760/14; P.T. 22 del C.C. di Spessa, particelle 692/2, 692/4, 692/8, 692/12	mq. 2.340
134	308	Golena Sinistra del Fiume Isonzo	Turriaco	P.T. 83 del C.C. di Turriaco, particelle 126/1 e 307	mq. 21.610
135	310	Relitti del torrente Versa	Cormons, Moraro e Capriva	P.T. 3017 del C.C. di Cormons, particelle 3362/10, 3362/13, 3362/16, 3362/19, 3362/22; P.T. 517 del C.C. di Moraro, particelle 1809/10 e 1809/13; P.T. 646 del C.C. di Capriva, particelle 1758/2 e 1758/5	mq. 2.912
136	374	Fabbricato con cortile	Grado, località Golametto	P.T. 246 del C.C. di Grado, part. 500/2	piani 1 vani 1 mq. 260
137	382	Terreno	Gorizia, Via Lungo Isonzo	P.T. 702 del C.C. di Gorizia-Contado, particelle 352/4 e 352/5	mq. 5.499
138	394	Terreno	San Floriano del Collio	P.T. 531 del C.C. di San Floriano del Collio, part. 52/1	mq. 7.839
139	396	Fabbricato urbano con cortile	Gorizia, Via Rafut n. 17	P.T. 42 del C.C. di Gorizia-Prati, particella 56/4, e P.T. 146, particelle 56/7 e 56/15	mq. 115, piani 2, vani 6
140	397	Terreno	Gradisca d'Isonzo in destra del fiume Isonzo al ponte di Sagrado	P.T. 1779 del C.C. di Gradisca d'Isonzo, particelle 111/5, 824/1, 824/2 e 623/2	mq. 1.589

CIRCONDARIO DI PORDENONE

N. d'ord.	Scheda	Denominazione	Località	Dati catastali e tavolari	Consistenza
141	2	Reliquato stradale .	Aviano	Fo. 41 n. 171	ha. 0.09.60
142	38	Villaggio del Fanciullo	Pordenone	Fo 2 n. 76	ha. 048.20
143	40	Relitto terreno ex alveo Torr. Meschio	Sacile	Fo. 25 n. 35	ha. 0.27.80

N. d'ord	Scheda	Denominazione	Località	Dati catastali e tavolari	Consistenza
144	45	Ex alveo F. Tagliamento	Spilimbergo	Fo. 24 nn. 156 - 266 - 180 - 158 - 267 - 268 - 269 - 239 - '240	ha. 1.79.80
145	49	Tratto alveo roggia dei Molini Pagotto	Pordenone	Fo. 20 n. 1799/a	ha. 0.02.80
146	50	Ex passo scolo Ponte Secco	Pordenone	Fo. 18 n. 582	ha. 0.02.10
147	51	Zona ex alveo F. Noncello	Pordenone	Fo. 20 nn. 997 e 2012	ha. 0.56.60
148	54	Ex alveo Torr. Settimana	Claut	Fo. 26 n. 124	ha. 0.28.20
149	55	Relitto stagno . .	Fontanafredda	Fo. 40 n. 67 ½	ha. 0.03.00
150	56	Relitto arginale F. Livenza	Sacile	Fo. 18 n. 83	ha. 0.04.40
151	57	Zona ex alveo T. Colvera	Maniago	Fo. 13 nn. 283 - dal 285 al 291 - 295 - 303 - 305 - 306 - 331 - 434 - 469 - 538 - 539 - 541 - 583	ha. 3.70.82
152	58	Fabbricato ed orto eredità Corolani Eusebio	Pordenone	Fo. 27 nn. 234 e 235 sub 5	ha. 0.02.90
153	60	Zona alveo T. Cimoliana	Cimolais	Fo. 30 nn. 71 - 72/b	ha. 0.24.40
154	67	Ex zona alveo Fiume Fiume	Fiume Veneto	Fo. 8 nn. 354 - 355	ha. 0.18.70
155	68	Zona alveo Torr. Cellina	Maniago	Fo. 27 n. 172 - Fo. 28 n. 1	ha 10.11.80

Visto, *il Ministro per le finanze*
PRETI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Moltrasio (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della strada Regina (statale 340) nel territorio del comune di Moltrasio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Moltrasio (Como);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Moltrasio ed il reclamo presentato dalla signora Luisa Colivicchi, che si dichiarano respinti;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, ricca di numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, offre la magnifica ed ineguagliabile visione del primo bacino del lago di Como con le sue continue insenature e le catene dei monti a corona;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Moltrasio (Como) — delimitata dalla strada Regina, dal tronco corrente nello stesso comune della nuova variante Pizzo-Torriggia e dal confine col comune di Carate Urio — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Moltrasio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione

degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 novembre 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como

Convocata con lettera raccomandata 1° luglio 1966, n. 5650, si è riunita oggi 11 luglio 1966, alle ore 9,30, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

STRADA REGINA - Variante a monte - Terreni compresi fra la strada Regina (statale n. 340) e la nuova variante della strada stessa costruita a monte, nei territori dei comuni di Moltrasio, Carate Urio e Laglio.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto che il terreno in discussione è caratterizzato da una visione magnifica ed ineguagliabile del lago di Como (primo bacino) dalle continue insenature e delle catene di monti a corona;

Delibera:

all'unanimità, con l'astensione del sindaco del comune di Moltrasio, l'apposizione del vincolo paesistico, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla zona del comune di Moltrasio delimitata dalla strada statale Regina, dal tronco corrente nello stesso comune della nuova variante Pizzo-Torriggia e dal confine del comune di Carate Urio.

(1269)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Carate Urio (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della strada Regina (statale 340) nel territorio del comune di Carate Urio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Carate Urio (Como);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Carate Urio ed il reclamo presentato dalla signora Luisa Colivicchi, che si dichiarano respinti;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, ricca di numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, offre la magnifica ed ineguagliabile visione del primo bacino del lago di Como con le sue insenature e le catene dei monti a corona;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Carate Urio (Como) — delimitata dalla strada statale Regina e dal tronco corrente nello stesso comune della variante Pizzo-Torriggia, nonchè dai confini territoriali dei comuni Moltrasio e Laglio — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Carate Urio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 novembre 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como

Convocata con lettera raccomandata 1° luglio 1966, n. 5650, si è riunita oggi 11 luglio 1966, alle ore 9,30, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

STRADA REGINA - Variante a monte - Terreni compresi fra la strada Regina (statale n. 340) e la nuova variante della strada stessa costruita a monte, nei territori dei comuni di Moltrasio, Carate Urio e Laglio.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto che il terreno in discussione è caratterizzato da una visione magnifica ed ineguagliabile del lago di Como (primo bacino) dalle continue insenature e delle catene di monti a corona;

Delibera:

all'unanimità, con l'astensione del rappresentante del comune di Carate Urio, l'apposizione del vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, alla zona del comune di Carate Urio delimitata dalla strada statale Regina e dal tronco corrente nello stesso comune della variante Pizzo-Torriggia, nonchè dai confini territoriali dei comuni di Moltrasio e Laglio.

(1268)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Laglio (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della strada Regina (statale 340) nel territorio del comune di Laglio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Laglio (Como);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Laglio ed il reclamo presentato dalla signora Luisa Colivicchi, che si dichiarano respinti;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, ricca di numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, offre la magnifica ed ineguagliabile visione del primo bacino del lago di Como con le sue continue insenature e le catene dei monti a corona;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Laglio (Como) — delimitata dalla strada statale Regina e dal tronco corrente nello stesso comune della variante Pizzo-Torriggia, nonchè dal confine territoriale col comune di Carate Urio — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Laglio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 novembre 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como

Convocata con lettera raccomandata 1° luglio 1966, n. 5650, si è riunita oggi 11 luglio 1966, alle ore 9,30, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

STRADA REGINA - Variante a monte - Terreni compresi fra la strada Regina (statale n. 340) e la nuova variante della strada stessa costruita a monte, nei territori dei comuni di Moltrasio Carate Urio e Laglio.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto che il terreno in discussione è caratterizzato da una visione magnifica ed ineguagliabile del lago di Como (primo bacino), dalle continue insenature e delle catene di monti a corona;

Delibera:

all'unanimità l'apposizione del vincolo paesistico ai sensi dello art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla zona del comune di Laglio delimitata dalla strada statale Regina e dal tronco, corrente nel territorio del comune stesso, della variante Pizzo-Torriggia, nonchè dal confine territoriale col comune di Carate Urio.

(1267)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1968.

Determinazione del periodo medio di occupazione mensile e del salario medio giornaliero per particolari organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei salari medi e dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile, i salari medi giornalieri e la loro decorrenza per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Ancona:

Gruppo autotrasportatori « Città di Ancona » - Ancona:

Periodo di occupazione media mensile: 15 giornate.

Salario medio giornaliero: L. 1000.

Decorrenza: 15 gennaio 1966.

Bari:

Carovana autotrasportatori « Il trasporto » - Modugno:

Periodo di occupazione media mensile: 25 giornate.

Salario medio giornaliero: L. 1100.

Decorrenza: 1° luglio 1965.

Forlì:

Gruppo autotrasportatori « Riminese » - Rimini:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate.
Salario medio giornaliero: L. 1100.
Decorrenza: 1° aprile 1966.

Gruppo autotrasportatori ribaltabili S. Arcangelo di Romagna:
Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate.
Salario medio giornaliero: L. 1300.
Decorrenza: 1° marzo 1966.

Padova:

Gruppo piccoli trasportatori « La Torre » - Monselice:
Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate.
Salario medio giornaliero: L. 1300.
Decorrenza: 2 gennaio 1966.

Firenze:

Gruppo autotrasportatori mercato centrale - Firenze:
Periodo di occupazione media mensile: 22 giornate.
Salario medio giornaliero: L. 1100.
Decorrenza: 1° gennaio 1966.

Gruppo autotrasportatori riuniti fiorentini « A.R.F. » - Firenze:
Periodo di occupazione media mensile: 22 giornate.
Salario medio giornaliero: L. 1100.
Decorrenza: 1° marzo 1966.

Gruppo piccoli autotrasportatori « Scalo merci » - Prato:
Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate.
Salario medio giornaliero: L. 1100.
Decorrenza: 1° febbraio 1966.

Taranto:

Carovana autotrasportatori « SS Medici » - Ginosa:
Periodo di occupazione media mensile: 22 giornate.
Salario medio giornaliero: L. 1000.
Decorrenza: 3 gennaio 1966.

Carovana trasporti prodotti ortofrutticoli « Giovanni XXIII » - Taranto:
Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate.
Salario medio giornaliero: L. 1200.
Decorrenza: 17 gennaio 1966.

Venezia:

Carovana Barcari - Sottomarina:
Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate.
Salario medio giornaliero: L. 750.
Decorrenza: 1° settembre 1965.

Bologna:

Gruppo artigiani trasportatori imolesi - Imola:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate.
Decorrenza: 1° ottobre 1965.

Gruppo autotrasportatori di bestiame - Bologna:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate.
Decorrenza: 1° ottobre 1965.

Gruppo conducenti autopubbliche di piazza - Bologna:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate.
Decorrenza: 15 settembre 1964.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(1117)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1968.

Autorizzazione ai laboratori dell'Istituto sperimentale per l'igiene e controllo veterinario della pesca, di Pescara, a compiere esami batteriologici ed analisi chimiche sui campioni di prodotti ittici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari;

Ritenuto che, in base alla disposizione del secondo comma del citato articolo, gli esami e le analisi dei campioni debbano essere compiute dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati;

Considerata la necessità di integrare l'attività dei laboratori provinciali di igiene e profilassi con quella di laboratori idonei ad eseguire esami ed analisi sui prodotti ittici;

Decreta:

I laboratori della sede di Pescara dell'Istituto sperimentale per l'igiene e controllo veterinario della pesca sono autorizzati a compiere gratuitamente esami batteriologici ed analisi chimiche sui campioni di prodotti ittici freschi, refrigerati, congelati o comunque conservati, prelevati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(1183)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1968.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa 13a, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe, pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (in sostituzione del decreto ministeriale 27 gennaio 1961);

Tariffa 13u, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (in sostituzione del decreto ministeriale 27 gennaio 1961).

Roma, addì 27 gennaio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(1166)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1968.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada provinciale, in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Ravenna in data 11 settembre 1967, n. 15305, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Naviglio », tratto Faenza-Bagnacavallo;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Ravenna in data 12 dicembre 1967;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Naviglio » tratto Faenza-Bagnacavallo, con l'avvertenza che nelle eventuali intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Ravenna fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » possibilmente di formato maggiorato (diametro 120 cm) integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »;

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscie discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate (continua e discontinua) in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni.

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1968

Il Ministro: MANCINI

(1200)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1968.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto n. 11 del 21 aprile 1967, con il quale il comune di Cupramarittima ha deliberato di classificare tra le comunali la strada di bonifica « Folignano » di collegamento tra la provinciale « Valmenocchia » e la comunale « S. Egidio », lungo il fosso Folignano in comune di Cupramarittima di km. 3+140;

Visto il voto n. 1776 del 21 novembre 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica « Folignano » di collegamento tra la provinciale « Valmenocchia » e la comunale « S. Egidio » lungo il fosso Folignano, costruita dal consorzio di bonifica dell'Aso-Pedaso, della lunghezza di km. 3+140, è classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Cupramarittima (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1968

Il Ministro: MANCINI

(1201)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso di rettifica

Nel Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1968, relativo all'elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per le elezioni dei componenti dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

— alla pag. 5, Gruppo N. 02.02 la dizione « Geotecnica » ed i relativi nominativi devono intendersi trasportati alla pag. 30, Gruppo N. 07.10;

— alla pag. 39, Gruppo N. 09.01 la dizione « Esegesi delle fonti del diritto romano » ed i relativi nominativi, la dizione « Esegesi delle fonti del diritto italiano » ed il relativo nominativo, la dizione « Storia degli ordinamenti degli Stati italiani » ed il relativo nominativo devono intendersi trasportati alla pag. 40, Gruppo 09.02;

— alla pag. 44, Gruppo N. 09.04 la dizione « Diritto comune » ed i relativi nominativi devono intendersi trasportati alla pag. 40, Gruppo 09.02;

— alla pag. 31, Gruppo N. 08.03 sotto la dizione « Paleografia e Diplomatica » di seguito al nominativo Pistarino Geo deve intendersi aggiunto con il numero 6 *bis* quello di Battelli Giulio - Macerata - Lettere;

— alla pag. 7, Gruppo N. 02.05 sotto la dizione « Fisica Nucleare » di seguito al nominativo Villi Claudio devono intendersi aggiunti con il numero 8 *bis* quello di Ferrero Filippo - Bari - Scienze e con il numero 8 *ter* quello di Rubbino Antonino - Catania - Scienze;

— alla pag. 28, Gruppo N. 07.08 sotto la dizione « Costruzioni di macchine » di seguito al nominativo Manzella Giuseppe deve intendersi aggiunto con il numero 7 *bis* quello di Calderale Pasquale - Torino Politecnico - Ingegneria;

— alla pag. 24, Gruppo N. 06.04 sotto la dizione « Patologia vegetale » di seguito al nominativo Servazzi Ottone deve intendersi aggiunto con il numero 21 *bis* quello di Canova Antonio - Bologna - Agraria;

— alla pag. 12, Gruppo N. 04.02 sotto la dizione « Zoologia » di seguito al nominativo Vannini Enrico devono intendersi aggiunti con il numero 56 *bis* quello di Nobili Renzo - Pisa - Scienze e con il numero 56 *ter* quello di Parenti Umberto - Torino - Scienze;

— alla pag. 23, Gruppo N. 06.03 sotto la dizione « Sistemazioni idraulico forestali » di seguito al nominativo Zoli Livio deve intendersi aggiunto con il numero 34 *bis* quello di Benini Giuseppe - Padova - Agraria;

— alla pag. 6, Gruppo N. 02.03 sotto la dizione « Fisica superiore » dopo il nominativo Zichich Antonino deve intendersi aggiunto con il numero 10 *bis* quello di Levialdi Andrea - Parma - Scienze;

— alla pag. 22, Gruppo N. 05.03 sotto la dizione « Geologia applicata » dopo il nominativo Nicotera Pasquale deve intendersi aggiunto con il numero 10 *bis* quello di Montaldo Paolo - Cagliari - Ingegneria;

— alla pag. 5, Gruppo N. 01.04 il nominativo Premutti Rodolfo deve intendersi rettificato in Permutti Rodolfo;

— alla pag. 39, Gruppo N. 09.01 la facoltà di appartenenza del nominativo Mastellone Salvatore deve intendersi rettificata in Scienze Politiche;

— alla pag. 24, Gruppo N. 06.06 il nominativo Tofani Mario deve intendersi depennato sotto la dizione « Estimo rurale e contabilità » e deve intendersi aggiunto alla stessa pagina sotto la dizione « Economia e politica agraria »;

— alla pag. 45, Gruppo N. 10.03 la dizione « Scienza della politica » che compare nella specificazione del gruppo deve intendersi depennata. Analogamente alla stessa pagina deve intendersi depennata « Scienza della politica » ed il nominativo Sartori Giovanni;

— alla pag. 21, Gruppo N. 04.14 sotto la dizione « malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria » di seguito al nominativo Scatozza Franco deve intendersi aggiunto con il numero 10 *bis* quello di Farina Renato - Pisa - veterinaria;

— alla pag. 8, sotto la dizione « chimica generale ed inorganica » di seguito al nominativo Venturello Giovanni deve intendersi aggiunto con il numero 32 *bis* quello di Mazzucato Ugo - Padova - Scienze.

— alla pag. 40, nella intestazione del Gruppo N. 09.03 deve intendersi aggiunta la materia « Diritto anglo-americano »;

— alla pag. 42, deve intendersi aggiunta la dizione « Diritto anglo-americano » seguita col N. 146 dal nominativo Bernini Giorgio - Padova - Scienze Politiche.

(1521)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 6 febbraio 1968:

Ricevuti Adele, notaio residente nel comune di Novara, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano;

Simeone Giacinto, notaio residente nel comune di Barletta, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Angera, distretto notarile di Milano.

(1308)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1968, il comune di Acireale (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 421.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1367)

Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1968, il comune di Trapani viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.415.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1395)

Autorizzazione al comune di Sadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1968, il comune di Sadali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1396)

Autorizzazione al comune di Dualchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1968, il comune di Dualchi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1397)

Autorizzazione al comune di Castell'Umberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1968, il comune di Castell'Umberto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.679.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1398)

Autorizzazione al comune di Miglionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1968, il comune di Miglionico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.292.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1356)

Autorizzazione al comune di Montescaglioso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1968, il comune di Montescaglioso (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.074.479, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1357)

Autorizzazione al comune di Gorgoglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1968, il comune di Gorgoglione (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.102.171, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1358)

Autorizzazione al comune di Garaguso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1968, il comune di Garaguso (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.803.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1359)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1968, il comune di San Giorgio Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.287.471, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1360)

Autorizzazione al comune di Rotondella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1968, il comune di Rotondella (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.794.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1361)

Autorizzazione al comune di Strangolagalli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di Strangolagalli (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.376.486, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1362)

Autorizzazione al comune di Gualdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di Gualdo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.355.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1363)

Autorizzazione al comune di Monte San Giusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di Monte San Giusto (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.851.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1364)

Autorizzazione al comune di Montecastrilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di Montecastrilli (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.300.339, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1365)

Autorizzazione al comune di Gallinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968, il comune di Gallinaro (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.489.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1366)

Autorizzazione al comune di Ciminà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1968, il comune di Ciminà (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.097.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1399)

Autorizzazione al comune di Policoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1968, il comune di Policoro (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.561.869, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1401)

Autorizzazione al comune di Serrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1968, il comune di Serrata (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.999.652, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1405)

Autorizzazione al comune di Motta San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1968, il comune di Motta San Giovanni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.233.477, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1400)

Autorizzazione al comune di Sinopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1968, il comune di Sinopoli (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.353.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1406)

Autorizzazione al comune di Roggiano Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1968, il comune di Roggiano Gravina (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.884.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1402)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

Corso dei cambi del 14 febbraio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,70	624,78	624,76	624,77	—	624,77	624,76	624,82	624,75
$ Can.	574,62	574,50	575 —	574,70	573,75	—	574,60	574,70	574,62	574,75
Fr. Sv.	143,69	143,64	143,6450	143,655	143,60	—	143,67	143,655	143,69	143,66
Kr. D.	83,79	83,78	83,80	83,80	83,70	—	83,80	83,80	83,79	83,78
Kr. N.	87,48	87,46	87,47	87,47	87,45	—	87,49	87,47	87,48	87,47
Kr. Sv.	120,99	121,03	121,02	121,03	120,95	—	121,035	121,03	120,99	121 —
Fol.	173,17	173,22	173,21	173,215	173,15	—	173,24	173,215	173,17	173,20
Fr. B.	12,58	12,588	12,5925	12,5890	12,585	—	12,59	12,5890	12,58	12,585
Franco francese	126,87	126,93	126,92	126,93	126,90	—	126,90	126,93	126,97	126,95
Lst.	1506,20	1506,50	1506 —	1506,65	1506,25	—	1506,75	1506,65	1506,20	1506,50
Dm. occ.	156,03	156,07	156,08	156,065	156 —	—	156,105	156,065	156,03	156,06
Scell. Austr.	24,14	24,14	24,15	24,1460	24,10	—	24,1455	24,1460	24,14	24,14
Escudo Port.	21,85	21,85	21,85	21,86	21,80	—	21,84	21,86	21,85	21,85
Peseta Sp.	8,96	8,96	8,97	8,9605	8,95	—	8,9605	8,9605	8,96	8,96

Media dei titoli del 14 febbraio 1968

Rendita 5 % 1935	105,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	98,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 febbraio 1968

1 Dollaro USA	624,765
1 Dollaro canadese	574,65
1 Franco svizzero	143,662
1 Corona danese	83,80
1 Corona norvegese	87,48
1 Corona svedese	121,032
1 Fiorino olandese	173,227
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	126,93
1 Lira sterlina	1506,70
1 Marco germanico	156,085
1 Scellino austriaco	24,146
1 Escudo Port.	21,85
1 Peseta Sp.	8,96

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito dell'avvenuto trasferimento del notaio, dott. Antonio Rossetti, dal comune di Viterbo a quello di Albano Laziale, distretto notarile di Roma, è stato revocato, con decreto ministeriale 20 gennaio 1968, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire nella provincia di Viterbo, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 4 agosto 1958.

(1208)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di economia e politica agraria presso la facoltà di agraria dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di economia e politica agraria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1451)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giuseppe Cernelli, nato ad Ogliastro Cilento (SA) l'8 marzo 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data marzo 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. Antonino Pellicano, nato a Napoli l'11 ottobre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data marzo 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. Mario Cioffi, nato a Resina (Napoli) il 27 luglio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data marzo 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(1138)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1967, registro n. 43 Pubblica istruzione, foglio n. 301, è dichiarato in parte inammissibile ed in parte respinto, il ricorso straordinario prodotto in data 15 dicembre 1965, dal « Circolo Bocconiano », organismo rappresentativo generale studentesco dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano in persona del sig. Italo Lucchini e da alcuni studenti in proprio, avverso il provvedimento del consiglio di amministrazione della predetta Università, concernente l'aumento dei contributi di cui all'art. 11 della legge 18 dicembre 1951 n. 1551.

(1206)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Castelbolognese (Ravenna)

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, n. 1499, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Castelbolognese (Ravenna).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1252)

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Siena

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, n. 1434, è stata approvata una variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Siena, per il comprensorio Petriccio.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1253)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una striscia di terreno, sito in comune di Piacenza.

Con decreto interministeriale n. 394, in data 15 gennaio 1968, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito), al patrimonio dello Stato di una striscia di terreno facente parte del poligono di tiro a segno sito in comune di Piacenza, mappale 17 del foglio n. 40 del predetto comune, della superficie complessiva di mq. 2100 occupata per la costruzione dell'autostrada Torino-Piacenza.

(1194)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1967, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 15 novembre 1965 dalla signora Ciaçri Maria Adelaide, vedova dell'ing. princ. Chillemi dottor Sante, contro il provvedimento ministeriale n. 8A/30717 del 13 luglio 1965, con cui non venne accolta l'istanza intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivatole dalla morte del marito, avvenuta in servizio e per causa di servizio.

(1195)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Sciacca, di 2ª categoria, con sede in Sciacca (Agrigento), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 10 dicembre 1967, tenuta dal comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Sciacca, di 2ª categoria, con sede in Sciacca (Agrigento), in liquidazione coatta, l'avv. Antonino Ciaccio è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1307)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a sessanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a sessanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Art 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso della laurea in ingegneria conseguita nella facoltà di ingegneria o istituti superiori equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

6) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo all. *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; con l'indicazione della non ancora avvenuta iscrizione per i concorrenti minori di età;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego; con la dichiarazione negativa nel caso in cui il concorrente non abbia mai prestato servizio;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e la indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851 del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n 648.

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati od invalidi del lavoro;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciato dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà a norma del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, tabella - allegato B, art. 27.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui e depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

PROVE SCRITTE

a) *Giacimenti minerari*:

Il giacimento minerario inteso in senso industriale. Classifica dei giacimenti in base alle caratteristiche principali (minerali o materie utili e stato di aggregazione relativa, forma e giacitura dei corpi mineralizzati). Caratteristiche essenziali dei giacimenti in rapporto alle modalità di prospezione, ricerca, esplorazione e coltivazione (forma, volume, tenore medio e tenore locale, granulometria, permeabilità e porosità, caratteristiche meccaniche, pressioni, temperature, ossidabilità, ecc.). Caratteristiche dei principali tipi di giacimenti in rapporto alle condizioni di formazione. Giacimenti di origine ignea, esogena e metamorfica. Influenza delle variazioni posteriori (tettonica, diagenesi, metamorfismo) sulle caratteristiche dei giacimenti. Mezzi e metodi di prospezione con particolare riguardo ai metodi geofisici e geochimici. Campionatura e valutazione economica dei giacimenti.

b) *Arte mineraria*:

Ricerca e coltivazione dei giacimenti di minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi gli idrocarburi liquidi e gassosi) e di prodotti di cava.

Lavorazioni in sotterraneo. Esplosivi. Statica dei vuoti. Armamento. Tracciamento e preparazione. Metodi di coltivazione. Scavo di gallerie e pozzi. Ventilazione ed eduzione. Trasporti ed estrazione. Aria compressa. Elettrificazione. Lavorazioni a cielo aperto.

Sicurezza dei lavori estrattivi e prevenzione infortuni. Preparazione e arricchimento dei minerali. Considerazioni economiche. Frantumazione e macinazione. Vagliatura e classificazione. Arricchimento per via fluidogravimetrica, per flottazione, per via magnetica ed elettrostatica. Controllo e previsione dei risultati.

c) *Idrocarburi liquidi e gassosi*:

Origine del petrolio e del gas naturale. Condizioni di accumulo dei giacimenti.

Prospezioni geofisiche con veri mezzi e sistemi. Perforazioni esplorative.

Sistema Rotary: potenza e trasmissione, apparecchiature, circolazione, fanghi, condotta di lavoro. Colonne di rivestimento. Chiusura delle acque: cementazioni. Carotaggi e diagrafie nei pozzi. Accertamento della produttività di formazioni indiziate. Completamento dei pozzi. Sviluppo del campo.

Caratteristiche dei serbatoi naturali di petrolio e di gas. Drenaggio degli idrocarburi dalle rocce serbatoio. Caratteristiche di p. luzione dei pozzi. Erogazione spontanea e suo controllo. Pompaggio. Recupero secondario. Raccolta, deposito e trasporto degli idrocarburi.

Tutela del giacimento. Norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

nozioni di legislazione mineraria;

nozioni di statistica;

nozioni di diritto amministrativo;

lingua estera a scelta del candidato tra il francese, l'inglese e il tedesco (traduzione di brani tecnici).

Prova facoltativa di lingue estere:

Francese, inglese o tedesco. La lingua prescelta dai candidati, indicata nella domanda di ammissione al concorso, dovrà essere diversa da quella scelta per la prova orale obbligatoria.

Prova scritta:

La prova consisterà in una traduzione dalla lingua italiana con l'uso del vocabolario, di un brano tecnico.

Prova orale:

La prova orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano ed in una conversazione in cui i concorrenti dovranno dare prova di conoscere completamente la lingua estera facoltativa prescelta.

Art. 13.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta:

a) da un presidente scelto fra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

b) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame;

c) da due funzionari delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o corrispondente.

Alla commissione devono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza degli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal Cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova obbligatoria saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per la prova scritta facoltativa di lingua estera saranno assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato. Dovranno in ogni caso, allegare le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto in quella orale.

Ai candidati che avranno superato la prova facoltativa di lingue estere verrà assegnato fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Coloro che non avranno riportato la sufficienza nelle prove scritte facoltative di lingua estera non potranno ottenere l'ammissione alle relative prove orali.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La graduatoria generale di merito sara formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ingegnere in prova (ex coeff. 271) nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad ingegnere se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a ingegnere la prova sara corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 19.

Il Ministro ha la facoltà di far compiere agli impiegati della carriera direttiva del ruolo tecnico che rivestano la qualifica di ingegnere, un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata di uno o due anni presso facoltà o scuole superiori delle miniere, in Italia o all'estero da designarsi dal Ministero stesso.

Al termine di ciascun anno di corso, i predetti impiegati devono sostenere gli esami sulle materie oggetto del corso; quelli che non superano gli esami cessano di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1967
Registro n. 15, *foglio n* 41

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione 2ª (concorsi) via Molise, 2 - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . . in prova nella carriera . . . . del ruolo . . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (4);

f) di/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . . (5);

h) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . . ., ed, eventualmente, la prova facoltativa scritta e orale di lingua . . . . .;

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . (6).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato

dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . in qualità di . . in servizio a . . presso . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . rilasciato il . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . dall'ente . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi, con la indicazione della non ancora avvenuta iscrizione per i concorrenti minori di età.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio

(261)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso a sei posti di operaio in prova, con la qualifica di meccanico, nella seconda categoria del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Considerata la necessità di ricoprire, in parte, le vacanze esistenti nel ruolo del personale operaio del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, relativamente alla dotazione prevista per la seconda categoria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a sei posti di operaio in prova nel ruolo del personale operaio dell'Ispettorato generale della aviazione civile, con la qualifica di meccanico, nella seconda categoria.

Per l'ammissione al concorso suddetto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvo quanto previsto dal successivo art .2;

c) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

d) possesso della licenza della quinta classe elementare; non è ammessa la presentazione di titoli di studio superiori in luogo di quello predetto;

e) buona condotta.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato condanne penali indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito nel presente decreto.

Art. 2.

Il limite massimo di età previsto all'art. 1, lettera *b*), è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra 1940-1943;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rallestramento di ordigni esplosivi diversi dalle mine in condizioni particolarmente rischiose;

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

g) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine, dall'Africa italiana, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori esteri e da quelli sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioe:

a) per i mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione e della repubblica sociale italiana;

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile;

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia; in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Juogoslavia o nei territori soggetti a detto Stato; a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad

eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 e 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) ed 11) della tabella stessa;

f) per gli orfani di guerra, gli orfani dei caduti per causa di servizio o di caduti sul lavoro;

g) per i mutilati ed invalidi civili o del lavoro;

6) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1004;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3) e 7), che precedono, si cumulano tra loro purchè, complessivamente, non vengano superati i quaranta anni di età.

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente numero 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, erano già dipendenti di ruolo;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per i candidati che siano sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia. nonchè i vice brigadieri graduati e militari di truppa, in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura del predetto ufficio personale verrà apposto su ciascuna di esse.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i precedenti penali eventualmente pendenti;

5) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, nonchè a precedenza o preferenza nell'assunzione;

7) di essere cittadino italiano;

8) di essere in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria (licenza della quinta elementare).

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì;

a) indicare il suo preciso recapito ed il comune di attuale residenza;

b) dichiarare se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei rapporti stessi.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

La firma in calce alla domanda sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio ove prestano servizio.

Per i militari è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete degli elementi sopra enunciati ovvero prive di autenticazione della firma, non saranno prese in considerazione.

L'Ispettorato generale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni fornite o da omesse informazioni di variazioni di indirizzo indicato nella domanda ovvero per eventuali disguidi telegrafici o postali non imputabili all'Ispettorato stesso.

Art. 4.

I vincitori saranno sottoposti a visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica a disimpegnare le mansioni della qualifica citata, da parte di una commissione esaminatrice che verrà nominata successivamente con decreto ministeriale e costituita come segue:

un funzionario della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, presidente;

due medici del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, membri;

un funzionario della carriera direttiva ovvero di quella di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, segretario.

Art. 5.

I concorrenti saranno sottoposti ad una prova d'arte.

Essi dovranno dimostrare di saper effettuare lo smontaggio, il rimontaggio e la regolazione di parti meccaniche d'autoveicolo, nonchè di avere buone nozioni pratiche dell'impianto elettrico di un motore a ciclo Otto, e del sistema d'iniezione per motore Diesel e di saper effettuare una saldatura autogena ed elettrica.

La prova stessa non si intenderà superata qualora i concorrenti non raggiungano il punteggio di 6/10.

Per essere ammessi a sostenere la prova, i candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate da un notaio o dal sindaco della località di residenza;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta di identità.

La commissione esaminatrice per la prova d'arte sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un funzionario della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, presidente;

due funzionari della carriera direttiva ovvero uno della carriera direttiva ed uno della carriera di concetto del predetto Ispettorato generale, membri;

un funzionario della carriera direttiva ovvero di quella di concetto dell'Ispettorato generale stesso, segretario.

Art. 6.

La data ed il luogo in cui si svolgeranno la prova d'esame e la visita medica saranno comunicate agli interessati con non meno di quindici giorni di anticipo.

Anche per essere ammessi a sostenere la visita medica, i candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di riconoscimento elencati nel precedente art. 5.

Le spese di viaggio e di soggiorno da sostenere per sottoporsi alla prova d'arte ed alla visita medica sono a carico dei concorrenti.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato la prova d'arte di cui al precedente art. 5 debbono far pervenire all'Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del

personale - Ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della prova predetta i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I titoli predetti sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al precedente comma.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo il punteggio ottenuto da ciascun candidato.

In caso di parità, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9 secondo comma della legge 5 marzo 1961, n. 90, ed all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori sara formata tenendo conto dei diritti di precedenza o preferenza previsti dalle leggi vigenti.

Le graduatorie previste nel presente articolo saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione e verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Di esse sara data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare, in originale od in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 3;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine; qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o preferenza nella nomina, ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invio di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni di legge vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto del foglio matricolare, in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che non siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia od estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i militari che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non sono stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in bollo rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale della amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno, in bollo, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre su carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precerente art. 8.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per le precedenze o le preferenze nella nomina e per la elevazione dei limiti massimi di età, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7, i seguenti documenti:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni

Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania ed in Giappone: il documento di cui al successivo punto *c*);

b) per i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93: il documento di cui al successivo punto *c*);

c) per i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui, alla legge 2 aprile 1958, n. 364, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza: la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 10 gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito od alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

d) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) per i mutilati ed invalidi per i fatti d'arma verificatisi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione od in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ovvero in azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467: il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

f) per i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69/*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) per gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Modadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione delle azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi bellici: un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) per i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *e*): certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

l) per i mutilati ed invalidi civili: certificato rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

m) per i mutilati ed invalidi del lavoro: certificato della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, attestante la iscrizione nel relativo elenco (art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851) prescritto anche per gli orfani dei caduti sul lavoro;

n) per profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono è, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, dall'Etiopia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità del modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto-legge 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito: orginale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) per coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista: una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) per i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) per i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi da quella della prova attestante che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi;

u) per i candidati che siano dipendenti statali di ruolo: copia dello stato di servizio, in bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella indicata nella precedente lettera *t*); tale documento non deve essere ripresentato agli effetti dell'art. 10 del bando. I predetti, qualora abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, produrranno un certificato, oltre allo stato di servizio, in bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed indicante la votazione riportata;

v) per i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla prova, su carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 7.

Art. 11.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di sei mesi.

I candidati che avranno conseguito la nomina di prova, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso l'ufficio loro assegnato, decadranno dalla nomina.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali se il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto, con decreto motivato; in tal caso spetta all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo della prova.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1967

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti addì 20 dicembre 1967
Registro n. 8 Isp. gen. av. civ, foglio n. 92

ALLEGATO « A »

(Schema della domanda su carta da bollo)

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e personale - Ufficio 11 - Personale - Piazzale degli Archivi - 00100 — ROMA-E.U.R.

Il sottoscritto . . . . . . residente in . . (provincia di . . .), via . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per sei posti di operaio meccanico in prova nella seconda categoria.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . (provincia di . .) il . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*a*) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (*b*) . . .;

5) è in possesso della licenza della quinta classe elementare conseguita presso . . in data . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la propria posizione è la seguente: .;

7) ha diritto (*c*) all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perchè . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e si impegna ad accettare, in caso di nomina, la destinazione stabilita dall'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Chiede, infine, che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . -

Data . . . .

Firma . . . . (*d*)
(visto per la legalizzazione della firma)

(*a*) in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne il motivo;

(*b*) in caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

(*c*) tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite di 35 anni, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età;

(*d*) la firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di origine.

(192)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della seconda graduatoria di merito per l'assunzione degli allievi del quinto corso della scuola professionale ferroviaria per laureati e studenti in ingegneria.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 22 del 30 novembre 1967 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 settembre 1967, n. 18280, concernente l'approvazione della seconda graduatoria degli allievi del quinto corso della scuola professionale per laureati e studenti in ingegneria, di cui alla deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato n. 1.A.G.4.2. in data 26 luglio 1965.

(1210)

MINISTERO DELL'INTERNO

Integrazione e suddivisione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a quarantacinque posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1967, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a 45 posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità, a norma dell'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, di procedere alla costituzione di sottocommissioni giudicatrici, in quanto i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superano il numero di mille;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, integrata di altri componenti, è suddivisa nelle seguenti sottocommissioni:

Presidente:

Dente dott. Francesco, vice prefetto in servizio al Ministero.

1ª *Sottocommissione*

Componenti:

Barrasso dott. Antonino, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Coccia dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Lobefalo dott. Attilio, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Pavone dott. Filippo, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Pezzella dott. Francesco, consigliere di 2ª classe in servizio al Ministero.

2ª *Sottocommissione*

Componenti:

Marrese dott. Gaetano, vice prefetto in servizio al Ministero;

Venturini dott. Lucio, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Fortunati dott. Giovanni, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Zirilli dott. Mario, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Segretario aggiunto:

Marchitiello dott. Claudio, consigliere di 2ª classe in servizio al Ministero.

Al presidente, ai componenti ed ai segretari delle sottocommissioni suddette, saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1967

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1967
Registro n. 33 *Interno, foglio n.* 287.

(935)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Bergamo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 22 giugno 1966, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Bergamo;

Visto il decreto ministeriale in data 18 gennaio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del precedente del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Bergamo, nell'ordine appresso indicato:

1.	Durano dott. Giustino	punti	95,86	su 132
2.	Curzi dott. Dino	»	94,09	»
3.	Verghetti dott. Pietro	»	93,77	»
4.	Succi Cimentini dott. Flobert	»	92,09	»
5.	Madau Diaz dott. Gaetano	»	91	»
6.	Montanaro dott. Pierino	»	89,81	»
7.	Giambitto dott. Giuseppe	»	88,86	»
8.	De Lisi dott. Leonardo	»	88,36	»
9.	Gaetti dott. Giuseppe	»	87,45	»
10.	Aniceti dott. Dante	»	87,09	»
11.	Rago dott. Riccardo	»	86,04	»
12.	Pasqualis dott. Marcello	»	83,09	»
13.	Calabro Vincenzo	»	83	»
14.	Mangano dott. Gaetano	»	80,81	»
15.	Di Conza dott. Beniamino	»	79,81	»
16.	Quadri dott. Luigi	»	78,63	»
17.	Colotta Francesco	»	77	»
18.	Zovi dott. Elio	»	75.20	»
19.	Gaggeri dott. Ernesto	»	75	»
20.	Schinco dott. Emilio	»	73.09	»
21.	Costanzo dott. Giuseppe	»	72,95	»
22.	Panebianco dott. Gaetano	»	71	»
23.	Caimmi dott. Luigi	»	69,50	»
24.	Baventore dott. Francesco	»	69,45	»
25.	Costa dott. Antonio	»	68,13	»
26.	Campanella dott. Giovanni	»	65,50	»
27.	Polledri dott. Giuseppe	»	64,13	»
28.	Tognocchi dott. Candido	»	63,50	»
29.	Vietto dott. Giovanni	»	62.72	»
30.	Gentile dott. Giuseppe	»	59,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1257)

MINISTERO DELLA SANITA

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1967 (registro n. 3, foglio n. 258), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 del 13 aprile 1967, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 16 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1967 (registro n. 11, foglio n. 14), in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il decreto in data 10 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1967 (registro n. 11, foglio n. 163), in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con il quale si è provveduto alla sostituzione di un componente della commissione medesima;

Vista la lettera in data 21 dicembre 1967, con la quale il dott. Francesco Romanelli, segretario della commissione, ha rassegnato le proprie dimissioni;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Liborio Falanga, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra in, sostituzione del dott. Francesco Romanelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 22 dicembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1968
Registro n. 1, *foglio n.* 184

(1209)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posto d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio, e dell'artigianato, spettante ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 25 gennaio 1968).

E' disponibile nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un posto di applicato spettante ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere al suindicato posto dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili), corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e della agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili), entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere all'anzidetto posto i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere al medesimo posto i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere al suindicato posto i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni, o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile, compete, in aggiunta agli assegni iniziali nella qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(1005)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di aiuto ricercatore (ex coeff. 309) nel ruolo organico della carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano.

La prova scritta del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di aiuto ricercatore (ex coeff. 309) nel ruolo organico della carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano, di cui al decreto ministeriale in data 30 marzo 1967, avrà luogo in Napoli, presso l'Istituto di fisica terrestre, largo San Marcellino n. 10, il giorno 29 febbraio 1968, alle ore 9.

(1512)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di sperimentatore per la specializzazione in floricoltura, carriera direttiva degli sperimentatori.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria, specializzazione in floricoltura, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1967, avranno luogo a Roma, via Torino n. 45, con inizio alle ore 8, nei giorni 4, 5 e 6 marzo 1968.

(1441)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brindisi.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 67/1524/4ª del 5 maggio 1967, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le disposizioni del Ministero della sanità;

Vista la designazione della prefettura di Brindisi;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1966 è costituita come segue:

Presidente:

Riga dott. Glauco, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Magliari prof. dott. Giuseppe, medico provinciale;

Milella dott. Lorenzo, vice prefetto ispettore;

Murri dott. Carlo, primario ostetrico Ospedale civile di Brindisi;

Perrucci prof. Alessandro, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Mesagne;

Vellotti Cosima, ostetrica condotta.

Segretario:

Zecchino dott. Giulio, direttore di sezione dei ruoli del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di trenta giorni della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Brindisi e dei comuni interessati.

Brindisi, addì 20 gennaio 1968

Il medico provinciale: PERNA

(1188)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3472, del 27 maggio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nei comuni di questa provincia al 30 novembre 1965;

Visto il propriod ecreto n. 5138/1/18, del 29 maggio 1967, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto regolare l'operato della commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso di cui alla premessa:

1. Di Lorenzo Massimo	punti 56,025	su 120
2. Raccio Amerigo	» 55,970	»
3. Pannone Fortunato	» 55,760	»
4. Savelli Claudio	» 54,690	»
5. Di Lorenzo Ugo	» 53,235	»
6. Pinto Bruno	» 52,820	»
7. Di Caprio Francesco	» 51,540	»
8. D'Isa Gualtiero Antonio	» 51,325	»
9. Esposito Mario	» 50,580	»
10. Verrengia Francesco	» 50,420	»
11. Boccini Bernardino	» 49,850	»
12. Ricci Dino	» 48,300	»
13. Moncada Isabella	» 47,000	»
14. Della Peruta Vincenzo	» 44,930	»
15. Perrotta Giuseppe	» 44,120	»
16. Mastroianni Nicola	» 43,375	»
17. Mazzucchi Nullo	» 42,570	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Caserta e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio e in quello dei comuni interessati.

Caserta, addì 25 gennaio 1968

Il medico provinciale: CAIOLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 000893/1/18, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nei comuni di questa provincia al 30 novembre 1965;
Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori secondo l'ordine della graduatoria dei candidati risultati idonei, fino all'attribuzione di tutti i posti messi a concorso;
Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nelle rispettive domande di ammissione al concorso;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per la sede a fianco di ciascun nominativo indicata:

1) Di Lorenzo Massimo: Carinola, frazione Casanova;
2) Raccio Amerigo: Pietramelara;
3) Pannone Fortunato: Baia e Latina;
4) Savelli Claudio: S. Nicola la Strada;
5) Di Lorenzo Ugo: Presenzano;
6) Pinto Bruno: Letino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Caserta e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, in quello della prefettura e dei comuni interessati.

Caserta, addì 25 gennaio 1968

(1134) *Il medico provinciale:* CAIOLA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Errata-corrige

Nel decreto concernente la costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Torino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968, in luogo di: « Le prove d'esame avranno inizio presso l'ufficio del medico provinciale di Trento... », leggasi: « Le prove d'esame avranno inizio presso l'ufficio del medico provinciale di Torino... ».

(1266)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 1967, n. **303.**

Norme integrative del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 1965, n. 252 concernente « Norme regolamentari e direttive generali per l'applicazione della legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11 contenente nuove agevolazioni per insediamenti industriali in Regione ».

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1968)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visti gli artt. 37 e 38 dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige;

Vista la legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11 concernente « Agevolazioni per insediamenti industriali in Regione »;

Considerato che per l'attuazione della legge medesima - in particolare per quanto concerne i criteri di assegnazione ai comuni dei concorsi previsti dall'art. 1 - nonchè per quanto riguarda l'indicazione delle opere ammissibili a finanziamento, genericamente indicate dalla legge sotto il titolo di « sistemazione generale delle aree e dei nuclei di interesse industriale », sia opportuno emanare apposite disposizioni regolamentari;

Tenuto presente che l'attuazione della legge impegna i comuni interessati con mutui quindicennali garantiti con delegazione d'imposta a norma delle disposizioni che regolano l'attività dell'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina e che per numerosi comuni il cui deficit tra entrate e spese effettive correnti supera il 10 %, l'onere dei mutui da accendere si presenta di difficile superabilità a meno che il concorso sia mantenuto nel limite minimo dell'8 %;

Ravvisato ancora come sia opportuno indicare specificatamente le varie categorie di opere ammissibili a concorso in modo che sia le provincie delegate ad applicare la legge, sia i comuni interessati abbiano chiari i criteri su cui si basano gli Organi superiori nell'esprimere i pareri di competenza e deliberare in merito;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuta l'opportunità di integrare le nome già emanate con il proprio decreto 24 dicembre 1965, n. 252, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1966, registro 7, foglio 147;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2131 del 31 agosto 1967;

Decreta:

Il proprio decreto 24 dicembre 1965, n. 252, concernente norme regolamentari e direttive generali per l'applicazione della legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11, contenente « Nuove agevolazioni per insediamenti industriali in Regione », registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1966, registro 7, foglio 147, è integrato con i seguenti articoli:

Art. 5.

La misura del contributo di cui all'art. 3 della legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11 per i Comuni il cui bilancio economico, dedotti gli eventuali mutui a pareggio, presenti un disavanzo non inferiore al 10 % delle entrate effettive correnti, non può essere inferiore all'8 % annuo costante e per la durata del mutuo medesimo.

Art. 6.

Tra le spese di sistemazione generale delle aree e dei nuclei di interesse industriale per il necessario adattamento a tale utilizzo ed apprestamento delle attrezzature tecniche indispensabili di cui all'art. 2 *b*) della legge 4 ottobre 1965, n. 11 comprendono quelle relative alle seguenti opere:

1) movimento di terra per l'apprestamento dell'area;
2) opere di consolidamento dei terreni, ivi comprese palificate di costipamento, massicciate, muri di sostegno, drenaggi e canalizzazioni di scolo;
3) elettrodotto e cabina elettrica di alta tensione;
4) acquedotto potabile, industriale, fognature e canalizzazioni di scarico;

5) schermature arboree ed altri accorgimenti prescritti agli effetti della tutela del paesaggio;

6) eventuali opere preventive di difesa da esondazioni ed erosioni di corsi d'acqua vicini.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 6 settembre 1967

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 350. — MONACO

(1043)

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1968, n. **1**.

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1963, n. 10, contenente provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1963 n. 10, contenente provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali in Regione, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

Lire 100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1967;
Lire 300 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1968

Le annualità conseguenti ai sopra indicati limiti di impegno saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Regione come segue:

Lire 100 milioni nell'esercizio finanziario 1967;
Lire 400 milioni negli esercizi finanziari dal 1968 al 1976 e
Lire 300 milioni nell'esercizio finanziario 1977.

Art 2.

Alla copertura dell'onere di Lire 100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1967 e dell'onere di Lire 400 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1968, si provvede mediante prelevamento rispettivamente di Lire 100 milioni dal fondo inscritto al capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1967 e di Lire 400 milioni dal fondo speciale inscritto al capitolo 2080 dell'esercizio finanziario 1968.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 19 gennaio 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRISOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1968, n. **2**.

Norma interpretativa della legge regionale 20 agosto 1960, n. 11, istitutiva del consiglio agrario forestale provinciale di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il consiglio agrario forestale provinciale di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1960, n. 11, avente personalità di diritto pubblico, provvede, oltre ai compiti previsti dall'articolo 2 della legge stessa, anche a quelli di cui al primo comma del successivo art. 4, ed inoltre a tutti i compiti inerenti alla gestione del patrimonio e delle aziende agrarie di Trento, trasferiti a sensi del primo comma dell'articolo 11. Ai fini di questi ultimi le dette aziende continuano ad esplicare le attività in atto al momento del trasferimento a sensi dello stesso articolo 11.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 gennaio 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRISOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(1044)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.